



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E LA RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PROVENTI

INDICE

Pag.

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 - Oggetto del regolamento	2
Art.2 - Soggetti eroganti le attività per conto terzi	2
Art.3 - Tipologia delle attività per conto terzi	2
Art.4 - Convenzioni con Enti pubblici	3
Art.5 - Attività di carattere assistenziale e riabilitativo	3
Art.6 - Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato	4
Art.7 - Attività escluse	4

CAPO II - CONTRATTI

Art.8 - Contenuto	5
Art.9 - Responsabilità per inadempimento - Penali	6
Art.10 - Approvazione e sottoscrizione del contratto	6

CAPO III - PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

Art.11 - Responsabile scientifico della prestazione	6
Art.12 - Modalità comportamentali del personale coinvolto nelle attività	7

CAPO IV - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E REMUNERAZIONE

Art.13 - Determinazione del corrispettivo e dell'utile	7
Art.14 - Remunerazione del personale	9

CAPO V - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Art.15 - Proprietà intellettuale e industriale	9
Art.16- Utilizzo del nome e del logo dell'Università	10

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.17 - Entrata in vigore	10
Art.18 - Revisione del regolamento	10
Art.19- Archiviazione documentazione e accesso agli atti	10

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle attività svolte nell'Università «G. d'Annunzio» per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382 e ss. mm. ii., dell'art.4 della L. 19 ottobre 1999, n.370 e dell'art. 48 Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la finanza e la contabilità.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto delle funzioni istituzionali dell'Università, avendo riguardo ai principi statutari e del codice etico. Esse sono attribuite alle strutture e alle competenze del personale che opera in Ateneo e sono svolte con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art.2 Soggetti eroganti le attività per conto terzi

1. L'esecuzione delle prestazioni per conto terzi è affidata alle strutture dell'Università quali Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Centri di ricerca, Centri di servizi, Aree dell'Amministrazione centrale e in senso lato i centri di spesa come definiti dal RAFC, che si avvalgono delle competenze e del supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale che opera in Ateneo, garantendo, al contempo, il regolare svolgimento delle attività didattico-scientifiche e l'assolvimento degli obblighi di servizio.
2. I docenti e i ricercatori a tempo definito non possono essere singoli affidatari dell'esecuzione di prestazioni.
3. Nell'ipotesi di attività prestata congiuntamente da più strutture, i relativi organi concordano la designazione di un unico responsabile scientifico della prestazione, indicando altresì la struttura incaricata della gestione del rapporto e della ripartizione delle spese e dei compensi.

Art.3 Tipologia delle attività per conto terzi

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni verso soggetti pubblici o privati che l'Università -compatibilmente con la propria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie- svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale, previa sottoscrizione con soggetti pubblici e privati di contratti e convenzioni, ovvero accordi di collaborazione e accordi associativi temporanei di scopo (di seguito denominati genericamente "contratti" e "convenzioni").
2. Le attività per conto terzi comprendono:
 - a) prestazioni di ricerca: attività anche di natura complessa e a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico, applicativo o sperimentale; i risultati brevettabili o altrimenti tutelabili secondo il Codice della Proprietà Industriale o secondola Legge sul diritto d'autore costituiscono un risultato ulteriore e diverso rispetto all'attività di ricerca e come tali sono oggetto di accordo specifico tra i terzi

- e l'Università, ex art.15 del presente Regolamento;
- b) prestazioni a carattere didattico e formativo: attività concernenti la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento - anche in collaborazione con altri soggetti - di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, nonché seminari, cicli di conferenze, *workshop* e simili. Trattasi di attività che non rientrano nell'ordinaria offerta formativa dell'Ateneo, o comunque non comprese nelle tradizionali attività istituzionali, che vengono svolte, avvalendosi delle competenze didattico-scientifiche di docenti e/o delle strutture dell'Università, su richiesta di Enti pubblici e privati;
 - c) prestazioni di consulenza: attività consistenti nell'elaborazione di pareri tecnici e scientifici, perizie, studi di fattibilità, studi monografici e in generale attività di supporto tecnico e scientifico che, per il loro svolgimento, richiedono un uso limitato delle risorse dell'Università e in cui sia prevalente l'attività individuale del consulente;
 - d) prestazioni scientifiche a pagamento: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e di risorse dell'Università per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli (art.49 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592 - T.U. delle leggi sull'istruzione superiore), che si possono concludere con il rilascio di una certificazione sottoscritta dai soggetti responsabili ai sensi della normativa vigente, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature o strutture, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati. Trattasi di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo;
 - e) prestazioni di servizi: ogni altra attività svolta nell'interesse di un soggetto terzo, quali per esempio: servizi in ambito informatico, bibliotecario, linguistico, di comunicazione, audiovisivo, convegnistico, logistico, di ingegneria ed architettura, formativo e amministrativo-contabile ivi compreso il noleggio di spazi e attrezzature dell'Università;
 - f) ogni altra iniziativa o prestazione che all'Università può essere richiesta in virtù delle competenze in essa presenti, comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente;
 - g) prestazioni di carattere assistenziale e riabilitativo escluse dalle convenzioni quadro tra Università e ASL disciplinate dall'art.5 del presente Regolamento.
3. Nei casi in cui le caratteristiche della prestazione lo richiedano, tutte le attività di cui ai precedenti punti possono essere svolte oltre che presso le strutture dell'Ateneo anche presso le strutture del committente.
4. Le attività conto terzi, poiché attività istituzionale dell'Ateneo, devono essere svolte nel rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi tra dipendente e Ateneo.

Art.4 Convenzioni con Enti pubblici

1. Le attività di cui all'art.3, comma 2 lett. a) e c) del presente Regolamento, possono essere svolte anche attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art.15 della L. 7 agosto 1990 n.241, su richiesta di Enti pubblici.
2. Per le convenzioni di cui al precedente comma è fissata una spettanza che non ha un carattere di remuneratività e che garantisce la copertura delle spese sostenute dall'Ateneo per la loro esecuzione.

3. La spettanza di cui al precedente comma, una volta detratte le spese dirette per l'espletamento dell'incarico, viene ripartita in base alla seguente tabella:

15% per la copertura dei costi indiretti dell'Ateneo
50% per il Fondo Comune di Ateneo
35% per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca, di assegni di ricerca o del Fondo ex art.9 l.240/2010.

4. Tali attività non sono soggette a fatturazione.

Art.5 Attività di carattere assistenziale e riabilitativo

1. Le attività di cui all'art.3, comma 2, lett. g) sono erogate attraverso le strutture proprie dell'Università e i relativi spazi ambulatoriali e laboratoristici interni sulla base di semplice richiesta dell'interessato alla struttura medesima, o per comportamento concludente dell'interessato stesso, senza la necessità della stipula di apposito contratto, ovvero in modalità di Telemedicina;
2. Per tali attività, riconducibili alle prestazioni a "corrispettivo predeterminato", si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.6 del presente Regolamento.
3. Come indicato all'art.3 comma 2 ultimo punto, qualora le caratteristiche della prestazione lo richiedano, tutte le attività di cui ai precedenti punti possono essere svolte oltre che presso le strutture dell'Ateneo anche presso le strutture del committente.

Art.6 Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato

1. Le attività a "corrispettivo da negoziarsi" sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi e dei margini di utile che si intendono conseguire dalla specifica prestazione, nonché di una negoziazione con il committente facente parte del contratto.
2. Le attività a "corrispettivo predeterminato" sono invece costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali possono rientrare in particolare quelle di cui all'art.3, lett. d), e) e g) del presente Regolamento, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario.
3. Spetta all'organo collegiale della struttura la predisposizione di appositi tariffari commisurati alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tener conto dei tariffari vigenti presso gli Enti locali e territoriali, dei tariffari di riferimento, ovvero determinati in base a vacanza oraria, considerando, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la tipologia di prestazione effettuata. I tariffari di che trattasi vengono rideterminati con cadenza almeno biennale.
5. Le prestazioni tariffate sono assunte mediante ricezione di ordinativi diretti del

committente rivolti alla struttura interessata, senza la necessità della stipula di un apposito contratto. Esse sono soggette a consuntivazione contabile trimestrale volta anche alla determinazione degli utili.

6. La consuntivazione contabile delle attività di cui al comma 1 del presente articolo avviene su base trimestrale ovvero in ragione dei S.A.L. previsti dal contratto e sono approvati dall'organo collegiale della struttura interessata e sottoposti successivamente all'approvazione del C.d.A. L'approvazione del C.d.A. è richiesta solo per le attività il cui importo pattuito sia superiore ad 500.000,00 (IVA esclusa).
7. Sia le prestazioni a "corrispettivo da negoziarsi", sia le prestazioni a "corrispettivo predeterminato" devono necessariamente prevedere margini di utile con i costi calcolati come descritto nel successivo art.13, commi 1-3. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, per singoli casi motivati, deroghe al principio generale di cui al presente comma.

Art.7 Attività escluse

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:
 - a) attività di ricerca, consulenza e formazione sostenute con finanziamenti pubblici che seguono un'apposita disciplina (ad esempio PRIN, FIRB, H2020 ecc.);
 - b) attività di ricerca svolte sulla base di contratti e contributi concessi dagli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 20 marzo 1975, n.70¹;
 - c) incarichi extraistituzionali svolti a titolo personale dai dipendenti dell'Università in favore di soggetti esterni, ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dell'art.6 della L. n.240 del 2010.
2. Non sono considerate attività per conto terzi le prestazioni rese da una struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso.
3. Sono esclusi, altresì, dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività finanziate da terzi per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Restano, inoltre, esclusi dall'applicazione del presente Regolamento quei finanziamenti per i quali è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti al personale.

CAPO II - CONTRATTI

Art.8 Contenuto

1. Gli schemi di contratti e convenzioni di cui all'art.3, comma 1, del presente Regolamento dovranno conformarsi agli allegati che potranno essere modificati o integrati in ragione delle specificità delle singole commesse. Tali schemi, utilizzabili come riferimento nelle trattative con soggetti terzi, sono reperibili sul

¹ Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO); Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto nazionale di geofisica; Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino; Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale); Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN); Istituto nazionale della nutrizione; Istituto nazionale economia agraria (INEA); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Istituto nazionale di ottica - Firenze.

sito web dell'Università.

2. Gli schemi contrattuali devono contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e le finalità dell'attività e l'eventuale svolgimento in più fasi della stessa;
 - b) la specificazione della struttura dell'Università cui è affidato lo svolgimento della prestazione e dei profili professionali e del personale docente coinvolto;
 - c) il responsabile scientifico dell'esecuzione della prestazione e/o della formazione;
 - d) la durata del contratto e le eventuali modalità di risoluzione;
 - e) la disciplina dell'eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università;
 - f) la titolarità dei risultati e le modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - g) la disciplina di eventuali risultati innovativi tutelati dalla Legge sul diritto d'autore o dal Codice della Proprietà Industriale;
 - h) l'elenco degli eventuali elaborati da consegnare, con specificazione dei tempi di consegna, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività;
 - i) il corrispettivo complessivo per l'espletamento delle attività -con specificazione dell'I.V.A. o indicazione dei motivi di esenzione- distinto per le voci e) e f) con indicazione delle modalità di erogazione dell'eventuale corresponsione di un acconto in via anticipata necessario per l'inizio dello svolgimento dell'attività;
 - j) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto i);
 - k) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art.1229 c.c. con eventuale specificazione del pagamento di una penale secondo le disposizioni di cui all'art.9 del presente Regolamento;
 - l) gli eventuali vincoli di riservatezza;
 - m) la disciplina inerente la sicurezza sul lavoro prevista dalla normativa vigente;
 - n) le norme applicabili in materia di dati personali;
 - o) la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Chieti, salva diversa pattuizione in casi particolari in cui nel contratto sia ammessa la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale, ai sensi dell'art.806 e ss. c.p.c.

Art.9 Responsabilità per inadempimento - Penali

1. Qualora i contratti e le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali a carico dell'Università, esse, in ogni caso, non devono far salvo il risarcimento del maggior danno per l'inadempimento contrattuale e non devono essere previste per il semplice ritardo. Il valore di tali eventuali penali non deve comunque essere superiore al 5% del corrispettivo pattuito in contratto.
2. Il pagamento di tali penali grava sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fattasalva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Art.10 Approvazione e sottoscrizione del contratto.

1. Sulla base degli schemi contrattuali indicati all'art.8 del presente Regolamento, le strutture autonome, con delibera del proprio organo collegiale, approvano i

contratti di importo inferiore o pari ad € 500.000,00, unitamente ad un piano economico-finanziario di riparto di massima (spese, costi, oneri e compensi). Tali contratti sono sottoscritti dal R.A.D. o dal Direttore del Dipartimento o del Centro di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo e resi esecutivi mediante sottoscrizione del responsabile scientifico della prestazione.

2. Le proposte contrattuali di importo superiore ad € 500.000,00, così come le proposte che interessano l'Amministrazione Centrale, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, sempre sulla base di un piano economico-finanziario di riparto di massima. Tali contratti sono sottoscritti dal Direttore Generale e resi esecutivi mediante sottoscrizione del responsabile della struttura e dal responsabile scientifico della prestazione.

CAPO III - PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

Art.11 Responsabile scientifico della prestazione

1. Il responsabile scientifico della prestazione coordina tutte le attività relative ai contratti e convenzioni e cura il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In particolare, definisce, d'intesa con il committente, l'attività da svolgere individuando i componenti del gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione delle prestazioni potendo utilizzare anche personale esterno alla struttura che ha stipulato il contratto ove necessario.
2. Al termine della prestazione, tale responsabile redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo e ai compensi da corrispondere, da sottoporre all'organo collegiale della struttura. Il consuntivo è controfirmato, altresì, dal responsabile della struttura interessata. Qualora il contratto preveda lo svolgimento dell'attività in più fasi, il responsabile scientifico procede alla rendicontazione intermedia (relazione e consuntivo). Nel caso di prestazioni soggette a tariffario, la relazione e il consuntivo contabile sono redatti periodicamente con cadenza trimestrale dal responsabile della struttura o da suo delegato, in base al periodo fatturato.

Art.12 Modalità comportamentali del personale coinvolto nelle attività

1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, deve svolgere l'attività compatibilmente con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza arrecare pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dei propri compiti e doveri didattico-scientifici.
2. Per il personale Tecnico-Amministrativo e per i Collaboratori Esperti Linguistici il corrispettivo è correlato all'impegno e al ruolo svolto nel progetto. Le relative prestazioni devono essere eseguite garantendo l'assolvimento degli obblighi di servizio istituzionali.

CAPO IV - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E

REMUNERAZIONE

Art.13 Determinazione del corrispettivo e dell'utile

1. Il corrispettivo di tutte le attività disciplinate nel presente Regolamento deve coprire tutti i costi e gli oneri economici connessi alla prestazione da rendere, al netto dell'IVA se detraibile. Non sono ammesse attività con risultato finale negativo.
2. In particolare, tale corrispettivo deve essere determinato tenendo conto delle spese effettive da sostenersi, quali a titolo indicativo, quelle di seguito elencate:
 - a) spese necessarie per eventuali consulenze esterne;
 - b) spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico scientifiche ed didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
 - c) spese per l'acquisto di materiali di consumo, materiale di laboratorio e altre specifiche spese di funzionamento;
 - d) spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle attività;
 - e) spese necessarie per l'acquisto, l'affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all'Università;
 - f) spese assicurative;
 - g) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile, eventuali imposte incluse, relativo allo svolgimento dell'attività.
3. Inoltre, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
 - a) della quota di prelievo, pari al 15% del corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al bilancio universitario da destinarsi per il Fondo comune di Ateneo volto a remunerare il personale tecnico-amministrativo e CEL;
 - b) della quota di prelievo pari al 2% del corrispettivo (IVA esclusa) che confluisce nel Fondo trattamento accessorio per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (cat. B, C, D ed Elevata Professionalità) dell'anno solare successivo alla chiusura contabile dell'attività commerciale.
4. Il personale tecnico amministrativo impegnato nello svolgimento di attività in conto terzi svolge detta attività al di fuori dell'orario di servizio istituzionale e deve comunque garantire lo svolgimento delle ordinarie attività di servizio. Nel caso in cui l'attività in conto terzi sia svolta all'interno dei locali dell'Ateneo la presenza dovrà essere attestata una specifica timbratura; in tale ipotesi le ore svolte in eccedenza saranno imputate in conto terzi e non a titolo di straordinario o come ore da recuperare con riposo compensativo.
5. Le strutture interessate possono prevedere, altresì, una quota di prelievo a favore del bilancio del centro di responsabilità.
6. A conclusione dell'attività e a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti, il responsabile scientifico del progetto procede alla determinazione dell'eventuale utile mediante la predisposizione di un piano di riparto (allegato D) da sottoporre all'approvazione dell'organo collegiale amministrativo della struttura di riferimento. L'utile viene determinato detraendo dal corrispettivo le quote di prelievo di cui al comma 3 nonché tutti i costi di cui al comma 2 del presente articolo (al netto dell'IVA se detraibile) ed è distribuito fra i partecipanti al progetto in ragione delle determinazioni del responsabile scientifico del progetto medesimo tenuto conto dell'impegno individuale profuso nella prestazione per conto dei terzi.
7. In sede di predisposizione del piano di cui al comma precedente, l'organo

collegiale amministrativo della struttura di riferimento, sentito il responsabile scientifico del progetto, può deliberare sull'eventuale destinazione dell'utile per finalità istituzionali dell'Ateneo e non connesse con l'attività conto terzi (finanziamento di borse di studio o di assegni di ricerca o di posti da RTD acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche ecc. ...). In tali casi, se il personale direttamente coinvolto nell'attività rinuncia alla propria quota di utile spettante, non si effettuano gli accantonamenti di cui all'art.13, c. 3, lett. a) e b).

8. Al fine di agevolare il rafforzamento sia della capacità di attrazione di risorse esterne in aree poco interessate dal conto terzi sia dell'immagine dell'Ateneo, è previsto che le attività di cui all'art.3 comma 2 lett. c) siano esonerate per due anni dalle percentuali di prelievo di cui al comma 3 del presente articolo purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. si tratti di nuove iniziative non già presenti in ateneo;
- b. si tratti di iniziative proposte da docenti/ricercatori alle strutture di riferimento sulla base di un business plan triennale, redatto singolarmente o in forma associata da più professori/ricercatori, approvato dal consiglio della struttura di riferimento stessa, e che espressamente includa l'obiettivo di valorizzazione dei segni distintivi dell'ateneo e la promozione della sua immagine sul territorio in relazione al campo di attività scelto;
- c. prevedano iniziative di promozione dell'immagine dell'ateneo nel settore specifico.

9. Le attività di cui all'art.3 comma 3 lett. d) e g) sono esonerate per due anni dalle percentuali di prelievo di cui al comma 3 del presente articolo nel caso di acquisto di attrezzature destinate anche a ricerca fino al raggiungimento del BEP (break even point o punto di pareggio tra i ricavi e la totalità dei costi di produzione di quella quantità di beni o servizi venduti) purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. si tratti di nuove iniziative non già presenti in ateneo;
- b. si tratti di iniziative proposte da docenti/ricercatori alle strutture di riferimento sulla base di un business plan triennale, redatto singolarmente o in forma associata da più professori/ricercatori, approvato dal consiglio della struttura di riferimento stessa, e che espressamente includa l'obiettivo di valorizzazione dei segni distintivi dell'ateneo e la promozione della sua immagine sul territorio in relazione al campo di attività scelto;
- c. prevedano iniziative di promozione dell'immagine dell'ateneo nel settore specifico.

Art.14 Remunerazione del personale

1. Il responsabile scientifico della prestazione determina la ripartizione dell'utile definito nell'art.13 al personale docente, RU, RTD, tecnico-amministrativo e bibliotecario, Collaboratore Esperto Linguistico e Tecnologo, assegnisti, dottorandi e specializzandi medici che collabora all'attività, (incluso quello afferente ad altre strutture dell'ente e coinvolto negli adempimenti derivanti dalle attività di cui al presente Regolamento) indicando nel prospetto di riparto

- l'importo da riconoscere al dipendente in base alla qualifica, all'impegno dedicato allo svolgimento delle attività stesse e al ruolo ricoperto nel progetto.
2. È istituito presso la segreteria della direzione generale è istituito un elenco (anche "staff contro terzi") del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, Collaboratore Esperto Linguistico, Tecnologo che dichiara, con domanda corredata di *curriculum*, la propria disponibilità a partecipare alle attività in conto terzi. Coloro che svolgeranno attività in conto terzi devono essere iscritti in detto elenco. Il personale iscritto nel citato elenco sarà coinvolto nelle attività conto terzi secondo un principio generale di rotazione degli incarichi compatibilmente con il profilo risultante dal correlato *curriculum*.
 3. Ai fini di una corretta redazione del bilancio di esercizio, le scritture contabili relative ai costi per la remunerazione del personale che ha direttamente partecipato alle attività devono essere effettuate tempestivamente e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la relativa liquidazione può avvenire dopo l'effettivo incasso della prestazione ovvero dopo certificazione delle somme spettanti all'Ateneo da parte di un Revisore legale dei conti o di un dirigente.
 4. La fatturazione al committente, previa verifica della rispondenza del consuntivo finale -elaborato dal responsabile scientifico della prestazione- al piano economico finanziario di riparto approvato dall'organo collegiale della struttura o dal Consiglio di Amministrazione per piani di riparto superiori ad € 500.000,00, viene controllata ed effettuata dal personale della segreteria della struttura decentrata o dal personale amministrativo del settore dell'Amministrazione Centrale che ha istruito e curato l'esecuzione del progetto; ciò in attesa del costituendo settore per le attività commerciali.
 5. I compensi lordi, omnicomprensivi anche degli oneri a carico dell'Amministrazione, complessivamente erogati in riferimento all'anno di competenza al singolo docente o ricercatore in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento non possono superare l'importo della retribuzione complessiva lordo ente spettante al professore ordinario nella massima classe stipendiale.
 6. Per il personale Tecnico-Amministrativo, per i Collaboratori Esperti Linguistici e per i Tecnologi i compensi aggiuntivi afferenti all'attività per conto terzi alla retribuzione ordinaria non possono superare in riferimento all'anno di competenza l'importo della retribuzione complessiva lordo ente spettante al personale di categoria Elevata Professionalità (EP1).
 7. La quota destinata al Fondo comune di Ateneo è ripartita tra il personale tecnico-amministrativo, tenuto conto delle prescrizioni di apposito Regolamento approvato dal tavolo di trattativa sindacale.
 8. Il settore Audit interno effettua periodicamente controlli volti a riscontrare l'osservanza di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

CAPO V - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Art.15 Proprietà intellettuale e industriale

1. Nei casi in cui dall'esecuzione della prestazione oggetto di contratti o convenzioni come definiti dall'art.3 n.1 del presente Regolamento derivino

risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, l'accordo con il committente deve espressamente disciplinare il regime della proprietà intellettuale o industriale, specificando le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi.

2. I diritti morali relativi a tali risultati innovativi spettano a chi ha realizzato l'innovazione; deve in ogni caso ed a prescindere dagli accordi in merito ai diritti di utilizzazione economica, essere previsto l'obbligo di citazione dell'afferenza degli inventori o autori all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
3. L'eventuale apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell'Università, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività, deve essere oggetto di specifiche clausole contrattuali, al fine di disciplinare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi.
4. Le parti possono stabilire di avere pieno diritto d'uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività, con modalità concordate d'intesa tra loro.

Art.16 Utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività per conto terzi, sia in corso di svolgimento sia qualora già concluse, deve avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e con modalità determinate d'intesa fra le parti e individuate mediante specifico articolo all'interno del contratto.
2. Il contratto prevede apposita clausola contenente specifica pattuizione economica per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. La versione del Regolamento di cui al D.R. Rep. n.743 Prot. n.41025 del 3.6.2021 circa le attività per conto terzi si applica limitatamente a quelle svolte fino a tutto il 31 dicembre 2023 e fino a loro conclusione.
3. È abrogato il Regolamento riguardante i criteri di attribuzione della quota di cui all'art.13 comma 3 lett. c del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi emanato con D.R. 1602 del 6.10.2022 fatte salve le prestazioni svolte fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che potranno essere liquidate su disposizione del Direttore Generale previa presentazione di specifica relazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti.



Art.18 Revisione del Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo confronto con la RSU e con le OO.SS.

Art.19 Archiviazione documentazione e accesso agli atti

1. Tutta la documentazione relativa alle prestazioni per conto terzi è archiviata dal titolare della funzione disegreteria delle strutture coinvolte. I responsabili di struttura ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.